

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2022 promossa da:

**CONDOMINIO** [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio  
dell'avv. A [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] A ([REDACTED] F) VIA  
[REDACTED] BOLOGNA, elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. CHINNI  
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 30 BOLOGNA presso il  
difensore avv. CHINNI FRANCESCO

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Per CONDOMINIO VIA [REDACTED]

*Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Porretta Terme Avv. Carlo Francesco Tombolini Montessori n. 1313/22 (causa civile iscritta al RG n. [REDACTED] 2021) in data 27.4.2022, pubblicata in data 20 maggio 2022, notificata a mezzo pec in data 22 maggio 2022:*

**IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE** accertare e dichiarare, per le argomentazioni sopra svolte, la tardività della opposizione ex art. 641 c.p.c. e dunque dichiarare l'inammissibilità della opposizione al decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Bologna n. 196/2021, provvisoriamente esecutivo, depositato in data 20/01/2021, notificato in data 18/02/2021, proposta da F [REDACTED] A contro il CONDOMINIO VIA [REDACTED] con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.04.2021;

**IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO** rigettare la opposizione al suddetto decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e diritto e condannare l'appellata F [REDACTED] al pagamento a favore dell'appellante CONDOMINIO V [REDACTED] delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Bologna n. 196/2021, oltre accessori di legge;



**CONDANNARE** l'appellata [REDACTED] alla restituzione a favore dell'appellante **CONDOMINIO** [REDACTED] della complessiva somma di euro **3.471,08** corrisposta dal predetto Condominio a [REDACTED] in esecuzione della impugnata sentenza.  
Vinte le spese dei due gradi del giudizio, con accessori di legge.

Per [REDACTED] A:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito in grado d'appello, contrariis reiectis, così pronunciare:

- rigettare, in quanto totalmente infondato, l'appello e le domande tutte proposte dal Condominio di [REDACTED];
- confermare la sentenza n. 2973/2018 del Giudice di Pace di Bologna, Avv. Carlo Francesco Tombolini Montessori, resa in data 5 maggio 2022 in ogni sua statuizione, compresa l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 196/2021 emesso dal Giudice di Pace di Bologna;
- Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA nelle aliquote di legge.

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il Condominio [REDACTED] d'ora in poi solo il Condominio, appellava la sentenza n.1313/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Bologna in data 27 aprile 2022, depositata in data 20.5.2022 e notificata in pari data a mezzo pec, con la quale era stata ritenuta tempestiva ed accolta l'opposizione spiegata da [REDACTED] nei confronti del decreto ingiuntivo n.196/2021, emesso in data 3.9.2020 a favore del Condominio per il pagamento di oneri condominiali.

L'appellante propone i seguenti motivi di gravame.

- a) violazione dell'art.641 c.p.c., in combinato disposto con gli artt.152 3 153 c.c., per avere il Giudice di Pace ritenuta tempestiva l'opposizione, nonostante il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo fosse perentorio e non potesse quindi essere abbreviato o prorogato nemmeno per accordo delle parti, salva la sussistenza di ragioni per la rimessione in termini; non potevano ravvisarsi ragioni per proporre l'opposizione tardiva ex art.650 c.p.c.; da ciò conseguiva che la proposizione della procedura di mediazione non era idonea ad impedire la decorrenza dei termini ex art.641 c.p.c. e che l'opposizione dovesse ritenersi tardiva;
- b), atteso il chiaro disposto dell'art.5 comma 6 D.Lgs. n.28/2010, che stabiliva la obbligatorietà della mediazione dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, peraltro a carico di parte opposta, il relativo obbligo sorgeva soltanto una volta instaurato il processo, escludendo che detta procedura potesse essere azionata prima di tale momento; ciò in quanto il giudizio di opposizione aveva natura bifasica, nel senso il termine per l'opposizione, in quanto perentorio, non potesse essere in alcun modo interrotto, e che la procedura di a.d.r. dovesse essere avviata, nella fase posteriore ai provvedimenti ex art.648 e 649 c.p.c., dal solo attore, non dal debitore opponente, convenuto in senso sostanziale
- c) violazione del principio della soccombenza, che aveva dato luogo ad una erronea condanna a carico del condominio al rimborso delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e precettate, pari ad € 988,04, posto che la debitrice ingiunta aveva pagato l'importo di € 2777,00 soltanto in data 24.2.2021, e quindi dopo la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo unitamente all'atto di precetto, perfezionatasi in data 18.2.2021 (e non il 21.2.2021 come sostenuto dalla [REDACTED] e dal Giudice di Pace); conseguentemente erano dovute le spese legali dell'ingiunzione (€ 450 + 76) oltre a quelle del precetto (€ 135) e per la registrazione del decreto ingiuntivo (€ 200,00); anche ritenendo non



dovute le spese legali a titolo di compenso per la maggior somma erroneamente ingiunta, pari ad € 4.232,00, anziché € 2.777,00 (in forza di duplice sommatoria dell'importo di € 1455,97), non era giustificata e quindi era illegittima la condanna dell'opposto al risarcimento del danno per lite temeraria, sia in quanto il maggiore compenso richiesto superava di soli € 100,00 le tariffe concordate in sede di Osservatorio, ma non quelle di cui al D.M. 55/2014, sia in ragione della correttezza dell'importo dei compensi richiesti per l'atto di precetto, il tutto nonostante il condominio avesse dichiarato di ritenersi pienamente soddisfatto dopo il versamento di € 2.777,00 per capitale e delle spese legali portate dal precetto anche per la fase monitoria, prima dell'avvio della mediazione;

d) erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di parte opponente, nonostante l'invio di pec in data da parte del condominio, in cui si dichiarava la piena soddisfazione del creditore.

c) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.28/2018 ed erronea condanna ex art.96 c.p.c. al pagamento di € 500,00 per mancata adesione alla procedura di mediazione e per riduzione dei compensi liquidati nell'ingiunzione, a fronte di quelli minori effettivamente dovuti, mentre, ai sensi dell'art.4 bis D.Lgs. 28/2010, la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura comportava soltanto un'applicazione da parte del giudice dell'art.116 comma 2 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 13 L.cit., potesse portare ad una condanna del genere soltanto qualora il provvedimento che definiva il giudizio corrispondesse interamente al contenuto della proposta, mai formulata nel caso di specie.

Concludeva, pertanto, per la integrale riforma della decisione impugnata, previa dichiarazione di tardività dell'opposizione; in subordine e nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna di C. al pagamento delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, oltre alla condanna alla restituzione dell'importo di € 3.471,08 corrisposto dal Condominio a favore della predetta in esecuzione della sentenza.

resisteva al gravame, chiedendone il rigetto ed esaminando partitamente le singole censure, come di seguito esposte.

Il motivo sub a), concernente l'erronea estensione di un orientamento giurisprudenziale di legittimità, che ravvisava l'interruzione della decadenza di un termine di natura processuale (art.4 L.89/2001 in materia di equo indennizzo) mediante l'avvio della procedura di mediazione, ad un'ipotesi di termine processuale ex art.648 c.p.c., era infondato. Infatti, la sentenza n.17781/2013 pronunciata dalle S.U. della Suprema Corte qualificava come termine processuale e non sostanziale quello di cui al citato art.4 L.89/2001, per cui poteva essere invocata anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, che non poteva inquadrarsi quale giudizio d'impugnazione di un atto, bensì quale giudizio di merito instaurato mediante un atto di opposizione, in cui gli oneri di allegazione e probatori erano solo formalmente invertiti.

La seconda censura, attinente all'attribuzione esclusiva alla parte opposta, quale creditore e quindi attore sostanziale, del potere di promuovere la procedura di mediazione, contrastava con l'art. 5 comma 6 D.Lgs. n.28/2010, il quale regolava gli effetti della comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, a prescindere dalla natura della mediazione, e quindi nel caso in cui costituisse o meno condizione di procedibilità, come sancito nella sentenza Cass. S.U. n.17781/2014.

La condanna del Condominio al pagamento delle spese di lite non era affatto illegittima, in quanto l'azione monitoria, da ritenersi una fase del medesimo unitario processo, non risultava necessaria alla luce della revoca del decreto ingiuntivo e dell'integrale accoglimento delle domande dell'opponente, da ritenersi vittoriosa in toto, considerato che le spese dell'ingiunzione e del precetto risultavano pagate interamente e che quindi era stato correttamente applicato il principio della soccombenza in virtù



dell'unicità del giudizio di opposizione.

Anche la condanna per lite temeraria andava confermata, posta la mancata adesione del Condominio al procedimento di mediazione, nonostante la consapevolezza dell'eccessività dell'importo ingiunto, che rappresentava per il Giudice un comportamento in mala fede sia nella fase monitoria sia nella successiva notifica del precetto sia durante il processo, perseverando l'ente nel ritenere corretto lo scaglione tariffario applicato, in contrasto con la tabella approvata dall'Osservatorio Giustizia, ed irrisoria la differenza (di soli € 120,00).

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.1.2024.

I primi due motivi di appello sono infondati.

L'art. 5 comma 6 D.Igs.28 del 2010 prevede che: "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta ..."

Secondo la nota sentenza a S.U. della Suprema Corte n. 17781/2023, detta norma va interpretato nel senso che la domanda di mediazione è parificata alla domanda giudiziale di tutela del diritto fatto valere, in quanto essa interrompe la prescrizione del diritto controverso, come accade per ogni domanda giudiziale, ai sensi degli artt.2943 e 2945 c.c.

La Corte nella summenzionata decisione affronta proprio un caso di mediazione facoltativa, chiarendo che la mediazione è consentita, ai sensi dell'art. 2 del citato D.Lgs, per la conciliazione di ogni controversia in materia di diritti disponibili, essendo attività che, pur non essendo indispensabile ai fini della proponibilità della domanda, comporta l'affermazione da chi la chiede del suo diritto di agire a tutela di diritti sui quali tenta la conciliazione.

Nello stesso senso anche Cass. 27551/2018 e 2273/2019.

Trattasi quindi di disposizione, quella del sesto comma, che non può che essere estesa a tutti i termini, processuali e sostanziali, ed a tutte le ipotesi di mediazione: obbligatoria, facoltativa, negoziale, statutaria, che altrimenti non troverebbero alcuna disciplina in proposito, contenendo l'art.5 precetti per un verso specifici e per l'altro generali, come le conseguenze del termine decadenziale, compreso quello previsto per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

E' vero che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la mediazione, nel caso in cui sia obbligatoria o venga demandata dal Giudice, è posto a carico del soggetto da considerarsi creditore sostanziale, cioè la parte opposta, secondo la Suprema Corte (S.U.19596/2020), ora codificato nell'art. 5 bis c.p.c. per i giudizi iniziati dopo il 30 giugno 2023 per effetto dell'art. 7 comma 1 lett.e) D.Ls 149/2022, e soltanto dopo la pronuncia dei provvedimenti sulla esecuzione provvisoria.

Tuttavia, anche dopo la Riforma Cartabia, il ricorrente in monitorio può sempre promuovere la domanda di mediazione, cioè sia prima dell'azione, sia dopo la pronuncia del decreto, anche in pendenza del termine per l'opposizione oppure una volta ricevuto l'atto introduttivo del giudizio ex art.645 c.p.c., come pure nel caso in cui l'opponente non sollevi l'eccezione ed il giudice non rilevi d'ufficio la mancanza della condizione di procedibilità; soltanto per il giudice vige la regola che gli impone di pronunciare i provvedimenti ex art.648 o 649 c.p.c. prima di avviare la parte attrice sostanziale alla mediazione (obbligatoria o demandata).

Il favore del legislatore per gli strumenti di deflazione delle controversie giudiziarie lascia quindi margini vasti di operatività alle parti, purchè riguardino diritti disponibili e non vengano adoperati per



allungare i tempi del giudizio.

Quale corollario di tale impostazione sistematica si deve trarre la conseguenza che qualsiasi domanda giudiziale, anche quella di accertamento negativo del diritto di credito monitoriamente azionato, possa intendersi previamente introdotta dalla domanda di mediazione, anche nell'ipotesi del quarto comma del citato articolo (in tal senso Trib. Perugia 26.6.2016-2.3.2016; Trib. Milano sez. XIII n.9599/2021).

La obiezione che, così opinando, il debitore potrebbe eludere il termine perentorio di 40 giorni per proporre l'opposizione e dilatare il momento della decisione sull'istanza ex art.648 c.p.c., trova un giusto temperamento nel termine di tre mesi previsto dall'art.6 per la durata del procedimento di mediazione, che è prorogabile per ulteriori tre mesi soltanto prima della scadenza del trimestre su accordo scritto delle parti; il giudizio di opposizione durerebbe quindi soltanto tre mesi in più, qualora il creditore non voglia concedere alcuna proroga.

Del tutto coerente con tali principi l'utilizzo che della mediazione ha fatto l'attuale appellata: ella, ravvisando un erroneo calcolo nei conteggi dell'amministratore condominiale, ha, in primis, pagato la somma che riteneva dovuta e poi riconosciuta corretta dal Condominio, comprese le spese legali di ingiunzione e precetto, e, in secondo luogo, ha provato a definire in modo conciliativo la vertenza.

L'opposizione è quindi tempestiva, stante la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto in data 21.2.2021 e della successiva comunicazione del deposito della domanda di mediazione, effettuato al legale del Condominio con pec in data 26.3.2021 (doc. 1, 2, 3 fascicolo primo grado [REDACTED]); atteso l'esito negativo del primo incontro a causa della mancata partecipazione del Condominio, con verbale depositato in data 24.4.2021 (doc.4 primo grado [REDACTED]), la ingiunta ha proceduto in data 29.4.2021 alla notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di opposizione.

Passando quindi al terzo ed al quarto motivo di appello, concernente la violazione del principio della soccombenza, per effetto della condanna del Condominio al rimborso delle spese legali indicate in precetto pari ad € 988,04, ed il rigetto dell'eccezione di "carenza di legittimazione ad agire dell'opponente", proposti in via subordinata, si osserva quanto segue.

Sulla ricostruzione dei fatti vi è ampia documentazione.

La notifica di decreto ingiuntivo e precetto si perfezionava in data 21.2.2021 (decorsi 10 giorni dalla raccomandata ex art.140 c.p.c.); il pagamento veniva eseguito mediante due bonifici del 24.2.2021, per quanto riguarda la rate n.1 e 2 per detrazioni ristrutturazione (€ 2211,70) e le rate 1 e 2 consuntivo e preventivo 2020/2021, e bonifico del 17.3.2021 per € 988,04 a titolo di "saldo spese giudiziarie per ingiunzione pagame"(nto).

A quel punto il legale di [REDACTED] in data 26.3.2021 comunicava al Condominio la domanda di mediazione; rispondeva il Condominio mediante la pec 15.4.2021, con cui- ammesso l'errore di calcolo e dando atto del pagamento anche della spese legali- manifestava la volontà di non partecipare alla mediazione, attese l'inutilità a fronte della propria integrale soddisfazione; riscontrava il giorno successivo il legale della condomina, concordando sulla possibilità di definire la vicenda stragiudizialmente, previa rinuncia del condominio all'ingiunzione e pagamento delle spese di mediazione fino ad allora sostenute per l'intervento del legale, indicati in € 300,00 e dei costi dell'avvio della mediazione, quantificati in € 48,80.

Con pec del 19.4.2021 il legale del Condominio escludeva qualsiasi rimborso delle spese legali per la mediazione, sostenendo che il decreto fosse passato in giudicato, in quanto non opposto, e scrivendo testualmente "ma ciò nonostante il Condominio [REDACTED], per il tramite dell'amministratore, rag. [REDACTED], da me rappresentato, rinuncia alla pretesa della ulteriore somma ingiunta, e relativa



ad un mero errore materiale”, spendendo il nome del proprio assistito come già fatto nella precedente missiva del 15.4.21.

Il legale di [REDACTED] con pec del 23.4.2021 insisteva per il rimborso delle spese sostenute per la difesa rispetto ad erronea pretesa e per la necessità di opporsi all’ingiunzione in difetto di riscontro e successivamente proponeva opposizione, al fine di evitare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per la maggior somma portata, pari ad € 1.455,97 a titolo di spese straordinarie.

Non è oggetto di alcuna doglianza l’implicita revoca del decreto ingiuntivo, in quanto giustificata dalla minor somma spettante al condominio rispetto a quella oggetto del monitorio e tenuto conto del pagamento dell’importo di € 2777,81 poco dopo la notifica del precetto e prima di iniziare la mediazione, oltre alle spese condominiali nel frattempo maturate.

Ciò avrebbe dovuto comportare (ma non è motivo di appello), oltre alla revoca dell’ingiunzione (non pronunciata ma implicita), la declaratoria della cessazione della materia del contendere per effetto dell’intervenuto pagamento del capitale, delle spese del monitorio e del precetto, in quanto avvenuta dopo la notifica di tali atti, e la compensazione delle spese del procedimento di mediazione, espressamente richieste dall’opponente a fronte dalla ritenuta obbligatorietà della stessa, in quanto afferente alla materia condominiale.

L’appellante si lamenta, tuttavia, soltanto della statuizione concernente la restituzione delle spese indicate nel precetto, che sono dovute sulla somma di € 2.777,81, anziché di € 4.232,98, senza che ciò implichi un diverso scaglione tariffario, e della circostanza che non vi era interesse della Ciampa di proporre opposizione solo per tale ragione e per il rimborso delle spese di mediazione, posto che il Condominio aveva accettato per il tramite dell’A [REDACTED] il minor importo versato spendendo espressamente il nome del proprio assistito.

Orbene, lo scaglione tariffario relativo al ricorso monitorio (da € 1.100 ad € 5200,00) è il medesimo per entrambi gli importi secondo il D.M. 55/2014, ma non secondo le tabelle concordate in sede di Osservatorio per la giustizia tra il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati.

Si ritiene che l’osservanza di tali tabelle non sia equiparabile al rispetto delle tariffe ministeriali, benché il ricorrente abbia sede nel circondario felsineo, avendo tali organismi informali, ai quali partecipano Magistrati e Avvocati, il compito di raccogliere elaborazione di prassi comuni, di best practice, in materia di processi civili ai fini della prevedibilità delle decisioni e di accelerazione dei procedimenti per garantire il confronto tra professionalità, etc.; non si tratta quindi di regole tecnicamente cogenti, non potendosi sostituirsi al dato normativo.

Ne consegue che la restituzione delle spese legali precettate non poteva essere disposta nè in assoluto, come invece ritenuto dal Giudice di Pace, in quanto il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo, né per la minore somma riconosciuta dovuta ed in applicazione delle tabelle concordate.

Potevano essere riconosciuti a favore di parte opponente al più i costi del procedimento di mediazione per compensi e spese vive, ma non disposta la restituzione delle spese legali relative al ricorso monitorio ed al precetto, considerato il mancato versamento spontaneo da parte della [REDACTED] neppure delle spese condominiali che ella reputava corrette.

Il capo va quindi riformato, escludendo qualsivoglia rimborso delle spese legali portate dal precetto.

Quanto alle spese legali riguardanti la fase della mediazione, per il recupero delle quali è stata proposta l’opposizione e liquidate in € 148,00 in prime cure, si reputa del tutto esorbitante la proposizione di un giudizio, a fronte della rinuncia all’ingiunzione comunicata dal Condominio.



In realtà vi è una lacuna nelle comunicazioni tra le parti prima dell'avvio della mediazione ad opera della [REDACTED] non conoscendosi il momento in cui il Condominio ha ricevuto la notizia dell'avvenuto pagamento e la richiesta di rinuncia all'ingiunzione; certamente, la condomina avrebbe potuto evitare anche la mediazione, oltre che l'opposizione, se avesse inviato tempestivamente la prova del pagamento e la richiesta di rinuncia al decreto, a fronte dell'accettazione immediata del Condominio comunicata dopo l'intervento del legale; tuttavia, è erronea e soprattutto contraddittoria anche la posizione del creditore, emergente dalla mail del 19.4.2021, nell'aver ritenuto definitiva l'ingiunzione a fronte della sola proposizione della domanda di mediazione, pur esprimendo chiaramente la volontà di rinunciare al decreto ingiuntivo.

In sostanza l'ignavia del Condominio nel non voler partecipare alla mediazione, nell'ambito della quale potevano definirsi subito tutte le ragioni di lite in modo più formale con la sottoscrizione di un verbale in cui il condominio rinunciava al decreto ingiuntivo, ha portato all'opposizione, ma ciò non implicava la condanna alla restituzione delle spese del precetto e della mediazione, dovendosi ravvisare i presupposti per una compensazione integrale di quest'ultima per via della reciproca soccombenza tra la domanda di merito, accolta in parte, e la domanda sulle spese.

Vanno quindi compensate anche le spese di lite riguardanti la fase della mediazione.

Infine, va esaminato il quinto motivo riguardante la condanna per lite temeraria, che merita accoglimento in ragione delle considerazioni riguardanti i motivi precedenti.

Se il condominio ha errato nel reputare il decreto ingiuntivo passato in giudicato e respingendo in forza di ciò la mediazione, perché ritenuta non idonea ad interrompere il termine ex art.641 c.p.c., ha al contempo riconosciuto subito la correttezza degli importi pagati dalla condomina, dichiarandosi disposto a rinunciare al provvedimento monitorio, seppur non a corrispondere le spese della mediazione già instaurata.

Del resto nella domanda di mediazione l'unico motivo addotto è proprio l'importo ingiunto, per cui soltanto per scrupolo il legale di [REDACTED] ha ritenuto di proporre dapprima la mediazione, nel tentativo di evitare l'opposizione ed i relativi ben più ingenti costi.

Non poteva quindi ravvisarsi un comportamento gravemente diligente del creditore nel resistere alla opposizione, sostenendo la inidoneità della mediazione promossa dalla parte che non era tenuta obbligatoriamente a fronte di domanda proposta in via monitoria ed alle regole derogatorie rispetto al relativo onere, trattandosi di giudizio retto dal comma 4 dell'art.5 D.lgs 28/2010, non essendosi formato tutt'ora un orientamento univoco sul punto.

La condanna per lite temeraria postula infatti la soccombenza totale (Cass. ord.4212/2022).

È invece pacifico, al contrario, che [REDACTED], alla data di notifica della intimazione di pagamento, aveva potuto verificare la documentazione allegata al fascicolo monitorio per valutare l'ammontare del debito nei confronti del Condominio, se è vero che il calcolo era stato effettuato sulla base delle nuove tabelle millesimali, approvate dalla assemblea del 11.2.2020 con delibera mai impugnata dalla [REDACTED] ex art. 1137 c.c. e dunque definitivamente obbligatoria (anche) per la stessa [REDACTED].

Va quindi riformata la pronuncia impugnata anche relativamente alla condanna per lite temeraria disposta a carico del Condominio con ogni effetto di legge in punto restituzioni.

La parziale reciproca soccombenza nel presente giudizio impone la compensazione integrale delle spese legali, essendo stati rigettati i motivi a sostegno della domanda principale e accolti soltanto quelli



relativi alle domande subordinate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento del gravame,

rigetta i motivi di appello principale, dichiarando tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;

accoglie quelli in via subordinata e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:

condanna [REDACTED] alla restituzione a favore del Condominio [REDACTED] delle spese dell'atto di precetto, comprensive del monitorio, e compensa le spese per la mediazione;

dichiara insussistente la responsabilità per lite temeraria ex art.96 comma 3 c.p.c del Condominio, con ogni conseguente effetto di legge in punto restituzioni;

Compensa le spese del presente grado del giudizio.

Bologna, 16 maggio 2024

Il Giudice  
dott. Carolina Gentili

